



COMUNE DI MALTIGNANO

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CCRR)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

(in sostituzione di quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°51 del 10/11/2010)

Art. 1- Principi Generali

Il Consiglio Comunale di Maltignano, nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica dei ragazzi, per creare uno strumento di educazione alla democrazia, alla partecipazione e all'impegno politico, ha istituito con deliberazione di C.C. n°51 del 10/11/2010 il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, adottandone il relativo Regolamento, il quale viene sostituito dal presente nuovo Regolamento.

L'esigenza di un nuovo regolamento nasce dalla necessità di stimolare e promuovere il ruolo del già istituito Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, nella consapevolezza che il predetto CCRR costituisce una modalità educativa che permette ai ragazzi e ragazze di confrontarsi, di gestire la conflittualità nella ricerca di soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli ma quelle di tutta la collettività di cui si è parte.

E' in questo spirito di rinnovata alleanza con gli adulti che i ragazzi e le ragazze potranno esercitare il diritto ad associarsi, come sancito ufficialmente dalla Convenzione Internazionale dei diritti del Bambino.

Il lavoro dei ragazzi e delle ragazze viene seguito e supportato da un gruppo di tutoraggio.

Art. 2 – Finalità

1. Educare alla rappresentanza democratica
2. Far vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa
3. **Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio, attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e all'eventuale partecipazione a sedute del Consiglio Comunale Adulti.**

Art. 3 - Funzioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Il C.C.R.R. è un organo composto da ragazzi e ragazze frequentanti la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1° grado del Comune di Maltignano, che svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e che organizza iniziative proprie nell'ambito delle seguenti materie:

- Ambiente e gestione del territorio
- Cultura, sport e politiche giovanili
- Solidarietà e salute
- Sicurezza stradale e informatica

Art. 4 - Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Possono essere eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e tutti gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado di Maltignano.

Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado e delle classi quarta e quinta della scuola primaria.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è costituito da n.2 consiglieri per ogni classe e garantisce, nella sua composizione, la rappresentanza paritaria di entrambi i sessi.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze verrà affiancato, con funzioni consultive e di supporto, da un **gruppo di tutoraggio** così composto:

- due insegnanti nominati dall'Istituto Scolastico, di cui uno referente per la scuola primaria e l'altro referente per la scuola secondaria di primo grado

- massimo n°2 Amministratori comunali (Consiglieri Comunali e/o Assessori).

Art. 5 - Sede e funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze svolge la propria attività presso i locali della scuola e ha facoltà di riunirsi in altri locali pubblici previa richiesta scritta al Sindaco di Maltignano.

E' facoltà del Sindaco indire riunioni con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ed eventualmente iscrivere all'O.D.G del Consiglio Comunale argomenti che siano stati oggetto di dette riunioni.

La seduta di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dovrà essere convocata dal SINDACO del Comune di Maltignano entro 10 giorni dalla nomina dei componenti.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si riunisce almeno una volta all'anno ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Dovrà essere obbligatoriamente presente anche il gruppo di tutoraggio.

Il gruppo di tutoraggio dovrà svolgere i seguenti compiti:

- stilare delle note riassuntive, relative agli argomenti trattati nel corso della seduta;
- svolgere la funzione di coordinatore e di osservatore senza facoltà di voto, ma con il diritto di esprimere un proprio parere sugli argomenti in discussione e di riportare tale parere in calce alle note di cui sopra;
- moderare la seduta di Consiglio (regolando gli interventi, i tempi della discussione, dando la parola ai consiglieri che la richiedessero);
- provvedere a redigere l'O.D.G. della seduta sulla base di una richiesta formulata da almeno un consigliere e/o dall'Amministrazione comunale;
- provvedere ad inoltrare la convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta senza particolari formalità.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze potrà adottare un proprio regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, in mancanza del quale si applica la seguente disposizione:

il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze decide a maggioranza dei presenti e si esprime sui problemi e sulle proposte portate dai ragazzi/e all'attenzione dell'assemblea.

Art. 6 - Nomina del Sindaco del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze

Nella prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, i consiglieri eleggono, tra gli eletti, il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze il/la quale presiede il Consiglio Comunale stesso. Il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze ha facoltà di scegliere due Assessori fra i consiglieri eletti.

Art. 7 - Candidabilità, elezione, durata in carica dalla carica di consigliere.

Tutti gli alunni delle classi indicate all'art. 3, possono candidarsi a ricoprire il ruolo di consigliere.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze rimane in carica due anni; i consiglieri che nel corso del mandato lasciano la scuola decadono dalla carica e vengono sostituiti dal primo dei non eletti.

Ogni classe dovrà presentare una lista composta da n.4 (quattro candidati), garantendo la parità di genere.

Ogni studente che partecipa alla elezione deve esprimere due voti di preferenza, uno per ogni genere, per i candidati della classe che gli elettori frequentano.

Saranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti entra in carica il più giovane di età.

La competente Autorità scolastica convoca le assemblee delle classi interessate e provvederà 7 giorni prima dell'elezione a:

- a) redigere le liste dei candidati di competenza;
 - b) affiggere sulle proprie bacheche, le liste già redatte;
 - c) trasmettere copia delle medesime all'Amministrazione Comunale;
- Si procederà quindi alla votazione su apposita scheda.

Ogni studente che partecipa alla elezione può esprimere, al massimo, due voti di preferenza, uno per ogni genere, per i candidati della classe che gli elettori frequentano. Nel caso in cui il secondo voto espresso non individui un candidato di genere diverso dal primo si riterrà nullo il secondo voto e valido solo il primo. Saranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, entra in carica il più giovane d'età.

Le votazioni per eleggere il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze si terranno entro il mese di Novembre. Le elezioni si svolgono nei locali messi a disposizione dalla scuola.

La scuola provvederà inoltre a fornire le schede elettorali nonché le urne nelle quali dovranno essere depositate le schede dopo l'esercizio del voto.

La scuola provvederà, inoltre, a fornire ai Presidenti di seggio l'elenco nominativo (diviso per classi) degli alunni/elettori e delle alunne/elettrici interessati/e alle elezioni.

Sarà istituito un unico seggio composto da un Presidente individuato fra uno degli insegnanti e 2 scrutatori scelti fra gli studenti (che non rientrino nell'elenco dei candidati).

Il Presidente di seggio, dopo aver individuato e riconosciuto l'alunno/a elettore/elettrice sulla base dell'elenco nominativo fornito dalla scuola, provvederà a consegnare, allo/a stesso/a, la scheda e la penna necessaria per esercitare il diritto al voto.

Il Presidente di seggio ammette al voto un/una solo/a alunno/a elettore/trice per volta.

Il voto consiste nello scrivere, o barrare, il/i nome/i e cognome/i del/i candidato/i al/i quale/i si intende dare la preferenza.

Ogni altro tipo di indicazione che sarà ritenuta lesiva della dignità delle persone renderà nullo il voto espresso.

Dopo avere esercitato il diritto di voto, l'alunno/a elettore/trice deve mettere personalmente la scheda nell'urna all'uopo predisposta e riconsegnare la penna al Presidente di seggio, nonché apporre la propria firma sull'elenco degli elettori/trici in possesso del Presidente.

La commissione procede allo spoglio e allo scrutinio delle schede elettorali immediatamente dopo la chiusura delle urne ed a seguito di tali operazioni, l'adunanza, composta dai presidenti di tutte le commissioni, procederà alla proclamazione dei consiglieri eletti, dandone comunicazione al Comune.

La stessa adunanza dei presidenti delle commissioni elettorali provvederà a recapitare al Dirigente scolastico i verbali e le schede valide, bianche e/o nulle (oltre a quelle eventualmente rimaste inutilizzate) e tutto il materiale elettorale che dovrà pervenire diviso, confezionato e sigillato per tipologia.

Il Dirigente scolastico dovrà provvedere ad archiviare detto materiale.

I nominativi dei consiglieri eletti verranno resi noti il primo giorno utile successivo ed il relativo elenco sarà esposto nella bacheca all'uopo predisposta dalla scuola.

Il Sindaco del Comune provvederà a dare comunicazione della proclamazione ufficiale degli eletti nel primo Consiglio Comunale utile.

Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al primo dei non eletti della stessa classe.

Il/la Consigliere/a del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze può presentare le proprie dimissioni per iscritto al team di tutoraggio e le stesse sono immediatamente efficaci dal momento della presentazione. In tale ipotesi, il/la consigliere/a dimissionario/a verrà sostituito/a con il primo dei non eletti.

Art. 8 - Scioglimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze si scioglie quando (per qualsiasi causa sopravvenuta) il numero dei consiglieri risulti inferiore al 50% degli componenti.

I rimanenti membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze rimangono in carica sino alle nuove elezioni solo per la gestione ordinaria dei progetti già in corso e che debbono essere portati a termine.

Art. 9 — Entrata in vigore e successive modifiche

Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°51 del 10/11/2010 e dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale per il CCRR.

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

Il presente regolamento potrà essere integrato o modificato dal Consiglio Comunale di Maltignano anche su proposta del CCRR.

Art. 10 - Diffusione del regolamento

Il presente regolamento dovrà essere consegnato in copia ad ognuna delle classi interessate al progetto per essere affisso in ogni aula.

Il presente regolamento, inoltre, verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Maltignano e su quello dell'Istituto Comprensivo di Folignano, affinché ognuno, in qualsiasi momento, ne possa prendere visione e conoscenza